

Direttiva Comunità Economica 29/6/1995 n. 95/16/CE

Autore: Redazione

Capo V - Norme transitorie e disposizioni finali

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, prima del 1° gennaio 1997, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° luglio 1997.

2. Gli Stati membri ammettono, sino al 30 giugno 1999,

- la commercializzazione e la messa in servizio di ascensori,

- la commercializzazione e la messa in servizio di componenti di sicurezza, conformi alle normative vigenti nel loro territorio alla data di adozione della presente direttiva.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

<https://www.diritto.it/normativa/direttiva-comunita-economica-2961995-n-9516ce/>